

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002096	22/10/2025

OGGETTO: DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL'ETA' EVOLUTIVA - Recepimento e presa d'atto della DGR n. 1263 del 11/08/2025 avente ad oggetto: Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate e accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s. m. i., valevole per l'anno 2025 - DEFINIZIONE TETTI INVALIDICABILI DI REMUNERAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002374 DEL 16/10/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 21/10/2025 15:19 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 22/10/2025 14:25 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 22/10/2025 15:13 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 22/10/2025 14:35 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/10/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 22/10/2025 15:14

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL' ETA' EVOLUTIVA - Recepimento e presa d'atto della DGR n. 1263 del 11/08/2025 avente ad oggetto: Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate e accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s. m. i., valevole per l'anno 2025 - DEFINIZIONE TETTI INVALICABILI DI REMUNERAZIONE
---------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento dell'Età Evolutiva, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO che:

- l'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione;
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, prevede che le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che:

- le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito *"la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica"*;
- l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies"*;
- l'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO, pertanto, che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

VISTA la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede:

"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis, e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."

EVIDENZIATO che:

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale;
- la medesima legge regionale stabilisce, inoltre, che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
In particolare, l'art. 21 della citata Legge, rubricato "Rapporti con i soggetti accreditati", prevede che: la Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti;
- la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate;
- la Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.

VISTO l'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: *"Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"*

VISTO il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" con il quale è stata articolata la rete assistenziale delle strutture pubbliche e private dedicate all'ASD e che, nello specifico, prevede l'istituzione:

- all'art. 4 dei "MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI";
- all'art. 5 del "CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO";
- all'art. 6 della "COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO", unitamente al fabbisogno regionale di posti ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio ed accreditamento.

TENUTO CONTO che il Programma Operativo 2016–2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare l'implementazione della rete per i disturbi dello spettro autistico mediante rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni ed accreditamento, approvazione di deliberazione di determinazione dei tetti di spesa, di approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali ed avvio contrattualizzazioni.

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023–2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)" art. 72 "Contributo metodo ABA e fondo autismo".

CONSIDERATO che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe per i setting assistenziali disciplinati dal R.R. n. 9/2016 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate.

TENUTO CONTO che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n. 2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa per della spesa" sono state disposte significative misure finalizzate alla riduzione della spesa, disponendo, a tal fine, l'adozione di provvedimenti tesi alla riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza e prevedendo:

- il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;
- il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.

Con deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2024, n. 857 ad oggetto: "DGR n. 1982/2023 – Rideterminazione fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2024", è stato approvato per l'anno 2024 il Fondo Unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., con implementazione del precedente fondo di cui alla DGR n. 1982/2023.

TENUTO CONTO che è alta la domanda di presa in carico dei minori ed adulti affetti da autismo e che la Regione intende garantire ai propri assistiti le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA;

TENUTO CONTO che:

- a seguito del percorso di attivazione sul territorio regionale delle strutture dedicate per l'autismo, avviato con il R.R. n. 9/2016, sono stati rilasciati, nel corso degli anni 2024 e 2025 ulteriori provvedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento; in particolare, nel territorio della Asl Ba è stato rilasciato, da ultimo, accreditamento istituzionale in favore del centro diurno ex art 60 quater RR n. 4/2007 "La Fiamma sul Ghiaccio", di titolarità del Comune di Monopoli, giusta DD n.141 del 31/03/2025, notificata a questa Amministrazione giusta nota prot. 175670 del 03.04.2025;
- la spesa per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. rientra nei LEA, Livelli Essenziali di Assistenza finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale;
- pertanto, al fine di implementare le prestazioni LEA per l'autismo e rendere possibile la contrattualizzazione delle strutture accreditate e attive sul territorio, la Regione Puglia, con DGR n. 1263 dell'11.08.2025, pubblicata sul BURP n. 74 del 15.09.2025, ha determinato, per l'anno 2025 il fondo unico regionale di

remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., nella misura complessiva di € 8.308.444,00, in incremento rispetto allo stanziamento definito nell'anno 2024 e ripartito tra le Aziende Sanitarie, in considerazione delle Province nelle quali insistono tali strutture, come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2025	
ASL BA	1.520.937,00 €
ASL FG	2.470.802,40 €
ASL BR	458.615,20 €
ASL LE	2.470.802,40 €
ASL TA	1.387.287,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	8.308.444,00 €

EVIDENZIATO che, con il medesimo provvedimento, la Regione Puglia, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 ha fornito ai Direttori generali delle AA.SS.LL. appositi indirizzi applicativi che di seguito si riportano in stralcio:

- a) *I soggetti affetti da autismo presi in carico dai Servizi di Neuropsichiatria delle Aziende sanitarie Locali all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, qualora non seguiti direttamente dai predetti Servizi, sono autorizzati a frequentare le strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R.n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. con oneri a carico del SSR nel rispetto delle quote di compartecipazione a carico dell'utente/Comune laddove previste, nel rispetto dei posti/prestazioni accreditati e contrattualizzati, nonché delle liste d'attesa;*
- b) *L'autorizzazione alla frequenza nelle strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. ha priorità rispetto all'autorizzazione dell'assistito da parte del Servizi di Neuropsichiatria al contributo per il metodo ABA di cui all'art. 72 L.R. n. 32/2022 che ha sostituito l'art. 38 della L.R. n. 26/2006;*
- c) *I Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 31/08/2025, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, entro e non oltre il 31/08/2025, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/09/2025, al competente Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria;*
- d) *Di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., fermo restando l'obbligo di sottoscrizione dei contratti;*
- e) *Il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore generale e del Direttore del Dipartimento di DSM/NPIA della ASL al Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale, comporterà per il*

soggetto erogatore la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017.

EVIDENZIATO che, con circolare regionale prot. 108427/2025 del 29/08/2025 il Dipartimento Salute della Regione Puglia, nel notificare la predetta DGR alle Aziende Sanitarie Locali, ha consentito alle stesse di procedere alla stipula dei contratti anche oltre il termine ivi stabilito, vista l'imminente scadenza del medesimo alla data di notifica dell'atto.

RITENUTO, pertanto:

- di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giuntale e, per l'effetto, di ripartire il fondo di remunerazione tra le strutture accreditate per l'autismo, insistenti sul territorio della Asl Ba, avendo riguardo alla massima capacità erogativa di ciascuna struttura, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla UOC di NPIA la predisposizione degli accordi contrattuali con le suddette strutture, nelle more dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, di appositi schemi di accordo contrattuale relativi alla fattispecie di che trattasi.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato assunto secondo le disposizioni di cui alla nota prot. N. 37952/2025 del 14/05/2025.

ASSUNTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di dover:

Prendere atto e recepire,

- la DGR n. 1263 dell'11/08/2025, pubblicata sul BURp 74 del 15.09.2025 avente ad oggetto: Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate e accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s. m. i., valevole per l'anno 2025 ammontante complessivamente ad € 1.520.937,00 =
- la circolare regionale prot. 108427/2025 del 29/08/2025;

Per l'effetto,

- di RIPARTIRE il suddetto Fondo tra le strutture accreditate insistenti sul territorio provinciale avendo riguardo alla massima capacità erogativa di ciascuna struttura, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di attribuire a ciascuna delle predette strutture un tetto invalicabile di remunerazione, valido per l'acquisto delle relative prestazioni erogate nell'annualità 2025;

IMPUTARE le suddette somme per complessivi € 1.520.937,00 al conto n. 706.111.00020, (ambulatoriale /semiresidenziale) del bilancio 2025;

DEMANDARE alla UOC di NPIA la predisposizione degli schemi di accordi contrattuali, che saranno sottoscritti dal Direttore Generale, con le strutture accreditate, nei limiti dei tetti invalicabili di spesa a ciascuna attribuiti;

AUTORIZZARE l'AGRF all'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa sul sistema gestionale MOSS, così come derivante dal presente provvedimento per consentire l'emissione dei relativi ordini NSO;

TRASMETTERE, a cura della UOC di NPIA, il presente provvedimento, all'AGRF;

NOTIFICARE, per il tramite della NPIA sede di Bari, a mezzo PEC, il presente provvedimento al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia.

Autismo - Ripartizione tetti di spesa - Fondo 2025													
Tipologia struttura (Indicare se Private o Pubbliche a gestione privata)	Denominazione Società/cooperativa/ente gestore	Denominazione struttura	Sede struttura (Comune e indirizzo)	Tipologia struttura	D.D. AUTORIZZAZIONE	D.D. ACCREDITAMENTO	Numero totale posti/posti letto/prestazioni accreditati previsti da provvedimento	Posti/posti letto/prestazioni oggetto di accordo contrattuale	Tariffa regionale di riferimento (euro)	Tariffa a carico del SSR (euro)	Giorni (C)	Totale (A+BxC)	Tetto di spesa assegnato anno 2025
PRIVATA	ANGSA	ANGSA BARI - CENTRO ENRICO MICHELI	BARI, VIA DIVISIONE ACQUI N.1	CENTRO DIURNO		D.D.G. N.104 DEL 06/05/2020	20 UTENTI	20	81,35	56,95	297	338.283,00 €	338.283,00 €
PRIVATA	HOTEL SAN FRANCISCO SRL	HOTEL SAN FRANCISCO SRL	BITRITTO, VIA FESTA N. 3	CENTRO DIURNO		A.D. N. 61 DEL 28/02/2024	20 UTENTI	20	81,35	56,95	297	338.283,00 €	338.283,00 €
PRIVATA	ORDINE DEGLI EREMITANI AGOSTINIANI	IST. SANT'AGOSTINO	NOICATTARO, CORSO ROMA N. 130	MODULO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INTENSIVO - PERIODO PRESCOLARE		D.D.G. N.417 DEL 12/12/2022	20 PACCHETTI	20 PACCHETTI	85,2	85,2	297	506.088,00 €	506.088,00 €
Pubbliche Titolarità Comune di Monopoli) a gestione privata	COOP. PEGASO AR.L. ONLUS DI CAROVIGNO	LA FIAMMA SUL GHIACCIO	MONOPOLI, C.da San Bartolomeo	CENTRO DIURNO		A.D. n. 141 del 31/03/2025	20 utenti	20	81,35	56,95	297	338.283,00 €	338.283,00 €

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250002374 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002096 DEL 22/10/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Irmici Angela	 Firmato digitalmente il 17/10/2025 10:49
Responsabile UOS/UOSD	Porcelli Cesare Natalino	 Firmato digitalmente il 17/10/2025 11:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Manzonna Mariano	 Firmato digitalmente il 21/10/2025 10:11